

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura)

### 15° RESOCONTO STENOGRAFICO

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente MACALUSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (272-B) (D'iniziativa dei senatori Miraglia ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 197, 198
BONINO (DN-CD) . . . . .	198
MIRAGLIA (PCI), relatore alla Commissione	198

*La seduta ha inizio alle ore 11,20.*

TALASSI GIORGI RENATA,  
segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (272-B), d'iniziativa dei senatori Miraglia ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale », d'iniziativa dei senatori Miraglia, Di Nicola, Gadaleta e Giacalone, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (15 giugno 1977)

Prego il senatore Miraglia di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**M I R A G L I A**, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 2 febbraio 1977, è stato modificato dall'11<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio scorso. L'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di sostituire il primo comma dell'articolo 2, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, con il comma seguente:

« All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179 ».

È stato inoltre soppresso il successivo secondo comma.

**P R E S I D E N T E**. Informo gli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore seguito a condizione che, all'articolo 2, dopo il primo comma venga inserito il seguente nuovo comma:

” A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ” ».

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**M I R A G L I A**, *relatore alla Commissione*. Concordo sull'emendamento indicato dalla Commissione bilancio, che pertanto faccio mio.

**B O N I N O**. A me pare che il disegno di legge in esame sia come il lastrico dell'inferno, tappezzato di buone intenzioni; infatti a distanza di tre anni noi intendiamo con esso completare il finanziamento per il contributo a coloro che hanno, malauguratamente, ceduto il loro vino alle distillerie. Ora, si può facilmente rilevare che se costoro avessero potuto riscuotere l'equivalente in denaro del vino portato alle distillerie, avrebbero usufruito di tre anni di interessi che, se anche al tasso corrisposto dagli uffici postali avessero reso il 7 per cento, avrebbero loro fatto totalizzare il 22 per cento in più. A ciò si aggiunga il 37,65 per cento di quota di svalutazione.

Considerato che è previsto un contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie e che il vino in questione raggiungeva i 10 gradi, gli interessati teoricamente dovrebbero incassare 4.000 lire per ettolitro, cioè 40 lire al litro, dalle quali — ripeto — vanno peraltro dedotti il 22 per cento di interessi non goduti, al tasso degli uffici postali ed il 37,65 per cento di quota di svalutazione; verrà ad essere percepita, quindi, una somma che non riuscirà a coprire neppure le spese ordinarie per il trasporto del vino dalle cantine alle distillerie, ove queste superino la distanza di 100 chilometri.

Il disegno di legge in esame, dunque, che io dichiaro comunque di approvare, anche a nome del Gruppo al quale appartengo, quando avrà compiuto il suo *iter*, si risolverà in ben poca cosa e sarà una delusione per tutti coloro che da esso speravano di percepire qualcosa di più consistente.

**P R E S I D E N T E**. Non posso non concordare con le osservazioni testè fatte dal senatore Bonino, che mi paiono senz'altro sensate e giuste. Faccio presente, però, che se introducessimo a nostra volta delle ulteriori modifiche, correremmo il rischio di vedere moltiplicati gli effetti negativi cui ha fatto riferimento l'onorevole collega. Vorrei quindi pregare gli onorevoli commissari di cercare di chiudere al più presto questa vicenda spiacevole, in modo da consentire agli

agricoltori di ricevere il più rapidamente possibile quel poco che loro spetta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato:

« All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il senatore Miraglia, facendo proprio l'emendamento suggerito dalla 5ª Commissione, propone di inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spe-

sa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il secondo comma dell'articolo è stato soppresso dalla Camera dei deputati; nessuno ne propone il reinserimento.

L'ultimo comma dell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 11,25.*